

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di aprile in Roma e nel mio studio.

**23 aprile 2026**

Innanzi a me dottoressa **MATILDE COVONE** notaio in Roma con studio in Via Ravenna n. 15, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**SONO PRESENTI**

- **SANDULLI GIORGIO** nato a Roma il 21 maggio 1967, domiciliato in Roma Via Michelangelo Poggioli n. 3, codice fiscale SND GRG 67E21 H501B, cittadino italiano;
- **VISCONTI MARCO** nato a Roma il 16 marzo 1975, domiciliato in Frascati (RM) Via di Grotte Maria n. 57, codice fiscale VSC MRC 75C16 H5010, cittadino italiano;
- **MANCINO ALESSANDRO** nato a Benevento il 7 gennaio 1997, domiciliato in Torre Annunziata (NA) Via Gino Alfani n. 15, codice fiscale MNC LSN 97A07 A783U, cittadino italiano.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1**

E' costituita tra i componenti un'Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione:

**"Consulenti dello Sport - Confcommercio Professioni"**

in breve **"Consulenti dello Sport"** o **"CDS"**

con sede in Roma Via Reno n. 30.

La durata dell'associazione è illimitata.

**ARTICOLO 2**

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità:

- valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo dell'assistenza o consulenza alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche e non dilettantistiche e ad Enti/Istituzioni che operano nel mondo sportivo ed in particolare, CONI, CIP, Ministeri competenti, Enti Locali, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e DSA, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro; società o associazioni caratterizzate da un'organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere con riferimento ad esempio agli Enti di cui al d.lgs. n. 36/2021;
- valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo dell'assistenza o consulenza alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche e non dilettantistiche, Enti o Istituzioni che operano nel mondo del c.d. terzo settore, ovvero più precisamente enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, in qualunque forma giuridica organizzati, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di

interesse generale. Sono incluse, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e altri enti di carattere privato. Anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni; con riferimento ad esempio agli Enti di cui al d.lgs. n. 117/2017;

- promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Associati;

- promozione ed organizzazione d'iniziative nei campi della diffusione della cultura sportiva nella gestione di centri sportivi;

- promozione d'altri campi d'attività specialistici tra cui anche, il diritto sportivo, il diritto del lavoro sportivo, le buone pratiche nella gestione amministrativa di realtà associative, la finanza del mondo no profit, la pianificazione finanziaria, l'amministrazione di centri sportivi, la cura dell'immagine reputazionale;

- collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;

- organizzazione, ideazione e gestione diretta di corsi di alta formazione e perfezionamento, anche con la metodologia della formazione a distanza ed online nonché promozione di studi e ricerche;

- promozione e coordinamento di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del Codice Deontologico, agevolandone il rispetto obbligatorio ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;

- promozione, coordinamento e stimolo della formazione costante degli associati attraverso un processo di "Educazione Continua Professionale" (ECP);

- promozione e coordinamento delle attività di approfondimento e aggiornamento professionale come congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari, corsi di alta formazione ed altre attività a fini di studio e ricerca.

L'Associazione svolge ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei professionisti e operatori del segmento Sport anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel Paese.

L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di

natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si associa a Confcommercio e può aderire ad altre associazioni e Confederazioni al fine di promuovere le relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, le Università, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti formativi, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali e di promuovere forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

### **ARTICOLO 3**

A comporre il primo Consiglio Direttivo Nazionale, con i poteri previsti dallo Statuto, vengono nominati i signori:

- Sandulli Giorgio..... quale Presidente;
- Mancino Alessandro..... quale Segretario;
- Visconti Marco..... quale Consigliere;

tutti come sopra generalizzati, i quali dureranno in carica per tre anni.

### **ARTICOLO 4**

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinato in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

### **ARTICOLO 5**

Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) gli altri il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 6**

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti.

### **ARTICOLO 7**

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

### **ARTICOLO 8**

Le spese del presente atto e quelle consequenziali come per legge.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su due fogli per sette facciate ho dato lettura, unitamente all'allegato, alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 19 (diciannove)

FIRMATO. GIORGIO SANDULLI

MARCO VISCONTI

ALESSANDRO MANCINO

MATILDE COVONE Notaio - sigillo


ALLEGATO - A -

Rep. n. 13322

Racc. n. 8011

## STATUTO

### Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione rappresentativa di Professioni non ordinistiche denominata: "Consulenti dello Sport – Confcommercio Professioni" per brevità denominata anche "Consulenti dello Sport" o "CDS". Associazione professionale senza scopo di lucro, democratica, pluralista, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Libro Primo, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal presente Statuto, nonché dalla L. n. 4/2013, dalla Circolare 3708/C del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dalla direttiva 2013/55/UE e delle altre e diverse normative di riferimento.

La Sede viene stabilita in Roma.

L'Associazione opera ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 gennaio 2018 recante 'Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze' (con particolare riferimento all'art. 2, lett. c) qualificazione internazionale), della Direttiva 2013/55/UE e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

### Art. 2) PRINCIPI

CDS uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

*Stefano Meo*  
*Giorgio Sandulli*

*Yoso Visconti*

*Giorgio Fubini*  
*Orlando Casare*

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà fra i soci e le eventuali componenti associative, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'eguaglianza fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### **Art. 3) SCOPI**

CDS è Associazione di categoria professionale che persegue i seguenti scopi:

- valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo dell'assistenza o consulenza alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche e non dilettantistiche e a Enti/Istituzioni che operano nel mondo sportivo ed in particolare, CONI, CIP, Ministeri competenti, Enti Locali, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e DSA, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro; società o associazioni caratterizzate da un'organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere; con riferimento ad esempi agli Enti di cui al d.lgs. n. 36/2021;

- valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo dell'assistenza o consulenza alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche e non dilettantistiche Enti o Istituzioni che operano nel mondo del c.d. terzo settore, ovvero più precisamente enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, in qualunque forma giuridica organizzati, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Sono incluse, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e altri enti di carattere privato. Anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni; con riferimento ad esempi agli Enti di cui al d.lgs. n. 117/2017;

- promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Associati;

- promozione ed organizzazione d'iniziative nei campi della diffusione della cultura sportiva nella gestione di centri sportivi;

---

- promozione d'altri campi d'attività specialistici tra cui anche, il diritto di sportivo, il diritto del lavoro sportivo, le buone pratiche nella gestione amministrativa di realtà associative, la finanza del mondo no profit, la pianificazione finanziaria, l'amministrazione di centri sportivi, la cura dell'immagine reputazionale;
- collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;
- organizzazione, ideazione e gestione diretta di corsi di alta formazione e perfezionamento, anche con la metodologia della formazione a distanza e online nonché promozione di studi e ricerche;
- promozione e coordinamento di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del Codice Deontologico, agevolandone il rispetto obbligatorio ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- promozione, coordinamento e stimolo della formazione costante degli associati attraverso un processo di "Educazione Continua Professionale" (ECP);
- promozione e coordinamento delle attività di approfondimento e aggiornamento professionale come congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari, corsi di alta formazione ed altre attività a fini di studio e ricerca.

L'Associazione svolge ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei professionisti e operatori del segmento Sport anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel Paese.

L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

Le figure professionali operanti nel segmento Sport e Terzo settore di cui al presente art. 3 sono identificate nel professionista dello sport: Professionisti iscritti o meno in albi che ampliano la loro singola competenza tecnica nel settore della consulenza alle entità che hanno la promozione sportiva, con o senza finalità di lucro, quale attività prevalente, per il perseguimento degli obiettivi del singolo sodalizio, e consentire loro di crescere e svilupparsi nel rispetto delle normative dell'ordinamento e del ordinamento sportivo, nel rispetto dei principi di crescita dell'individuo ai sensi dell'art. 2 e 33 della Costituzione.

*Stefano Meo*

*Giuseppe Visconti* *Giorgio Sandulli*  
*Qualalele Carone*

L'attività esercitata dai professionisti aderenti non attiene ai modelli sportivi organizzati e non comprende attività riservate dalla legge a professioni ordinistiche, salvo possesso dei relativi requisiti e iscrizione agli albi di competenza

CdS istituisce l'Elenco Professionale relativo alle attività oggetto dell'Associazione. Approvazione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco Professionale, le modalità di iscrizione e di trasferimento, la cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti, sono regolamentate dal presente statuto e dal regolamento interno.

L'Elenco Professionale relativo alle attività oggetto dell'Associazione verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si associa a Confcommercio e può aderire ad altre associazioni e Confederazioni al fine di promuovere le relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, le Università, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti formativi, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali e di promuovere forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

#### **Art. 4) FUNZIONI**

L'Associazione rappresenta coloro che esercitano attività professionali legate allo consulenza per le realtà che svolgono discipline sportive, del benessere e, più in generale, nell'ambito del terzo settore, sulla base del regolamento che definisce i requisiti per l'iscrizione, la posizione assicurativa, l'eventuale conformità a norma tecnica UNI e gli strumenti idonei per accertare l'obbligo di aggiornamento professionale.

L' Associazione:

- a) Promuove e tutela l'attività dei professionisti aderenti, ne promuove la formazione e la valorizzazione delle competenze. In particolare promuove la formazione permanente degli iscritti anche attraverso azioni dirette realizzabili con una struttura tecnico scientifica dedicata o tramite soggetti convenzionati.

Promuove, inoltre, la formazione professionale permanente, corsi di aggiornamento, nonché può creare una Academy per percorsi di formazione degli iscritti, fornitori e partner tecnici;

- b) rilascia agli iscritti le attestazioni di cui all'art. 7 legge 4/2013 e può autorizzarli all'utilizzo del riferimento dell'iscrizione all'associazione come marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 e dell'art. 8 della legge 4/2013;

c) garantisce il rispetto delle regole deontologiche riportate nel Codice di condotta dell'associazione, di cui alla Legge 4/2013 ovvero della direttiva 2013/55/UE e all'art.27 bis del Codice del consumo e delle altre e diverse normative di riferimento, mediante l'attività del Comitato di controllo deontologico, di cui al successivo art. 9;

d) prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico che ha il compito consultivo di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione;

e) attiva forme di tutela e garanzia degli utenti ed in particolare lo Sportello di riferimento del consumatore presso cui i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell'art.27 ter del codice del consumo, nonché per ottenere informazioni sull'attività professionale e relativi standard;

f) pubblica sul proprio sito web l'elenco completo degli iscritti e tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge 4/2013, secondo criteri di trasparenza, di correttezza e di veridicità;

g) promuove attività di studio e ricerca, convegni, conferenze, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, ed ogni altro Ente finalizzato al progresso culturale e scientifico;

h) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, assistenza e consulenza ai professionisti rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto;

i) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, CDS potrà effettuare investimenti finanziari, acquistare immobili da destinare strumentalmente alle proprie attività.


#### **Art. 5) ASSOCIATI**

Per essere ammesso all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale di CDS, allegando documentazione come da regolamento interno pubblicizzato sul sito. L'iscrizione all'Associazione obbliga l'associato a favorire con il suo operato il raggiungimento degli scopi statutari, ad osservare tutte le norme contenute nel presente atto, a rispettare il Codice Deontologico ed i regolamenti.

Gli associati dell'Associazione sono distinti in:

*Stefano Mura*

*Giuseppe Visconti*  
*Giorgio Sandulli*  
*Qualitella Covacec*



Associati professionisti – Coloro i quali, presentata la domanda di ammissione, abbiano già i requisiti per l'iscrizione all'Associazione previsti dal Regolamento che disciplina anche gli obblighi per la stipula di un'assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all'esercizio specifico dell'attività;

Associati onorari – Coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo nazionale abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti alle professioni rappresentate da CDS.

Ogni associato ha responsabilità civile e penale delle azioni da lui commesse.

In nessun modo le iniziative dei singoli associati possono prevedere ricadute di responsabilità sull'Associazione o sugli altri membri.

#### **Art. 6) DECADENZA E RECESSO**

1. La qualità di associato di CDS si perde:

a) per lo scioglimento di CDS;

b) per recesso;

c) per decadenza in seguito a comportamenti e atti che contrastino con gli scopi statutari perseguiti da CDS o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di CDS, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di CDS con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra, delibera il Consiglio Direttivo Nazionale.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.

3. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, l'associato escluso - dopo essersi rivolto ai Proviviri se nominati - può proporre domanda di arbitrato, sulla base delle disposizioni del regolamento di arbitrato previsto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura approvato con deliberazione del Consiglio Arbitrale N. 25 del 23 aprile 2018 per le controversie di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), previa conclusione con esito negativo del procedimento di mediazione da attivarsi innanzi l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma . La

delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato e quella di mediazione non ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 7) INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI**

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Legali di ricoprire cariche dirigenziali (Consiglio Direttivo, Presidenza, cariche equivalenti) in altre Associazioni di categoria professionale aventi oggetto sociale identico, analogo, simile o concorrenziale rispetto a quello della presente Associazione.

Sono escluse dal divieto le cariche in associazioni di categoria professionale con oggetto sociale diverso e non concorrente, purché non determini un conflitto di interessi con l'Associazione CDS.

Sono inoltre consentite le cariche in Ordini Professionali, previa verifica di compatibilità con le normative deontologiche, i codici disciplinari ed i regolamenti degli Ordini stessi, nonché con le disposizioni vigenti in materia di incarichi pubblici e privati.

In ogni caso, chi ricopre cariche nell'Associazione deve astenersi da comportamenti che comportino conflitto di interesse tra l'Associazione e altre organizzazioni di cui è rappresentante.

#### **Art. 8) SANZIONI**

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di CDS, sono:



- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) e c) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti associativi.

#### **Art. 9) ORGANI**

Al fine di amministrare il funzionamento dell'Associazione sono istituiti i seguenti organi:



  
  
Nasco Visconti Giorgio Sandulli

- 1) Assemblea Nazionale degli associati;
- 2) Consiglio Direttivo Nazionale composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri incluso il Presidente e gli eventuali Vice-Presidenti.

Il consiglio nomina tra i suoi componenti:

- il Presidente Nazionale;
- Due Vicepresidenti eventuali, di cui uno con funzioni di Vicario;
- il Tesoriere.

- 3) Collegio Nazionale dei Probiviri;
- 4) Collegio Nazionale dei Revisori Legali;
- 5) Comitato Tecnico-Scientifico;
- 6) Referente regionale;
- 7) Comitato di Controllo Deontologico.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle elezioni. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non può assumere più di 5 (cinque) deleghe.

Gli associati che desiderino candidarsi devono inoltrare al Consiglio Direttivo Nazionale una richiesta di candidatura entro 20 (venti) giorni dal giorno designato per l'assemblea elettiva.

Può essere prevista la presentazione di liste. Tutte le cariche sono elette a maggioranza semplice.

Tutti gli organi eletti rimangono in carica per cinque anni.

Coi rinnovi delle cariche sociali decadono tutti gli incarichi.

Tutte le cariche elettive decadono dopo la terza assenza consecutiva ingiustificata. In caso di mancanza di supplenti il Consiglio direttivo nazionale potrà cooptare associati idonei a ricoprire la carica vacante.

I componenti degli organi eletti dall'assemblea possono essere sollevati dall'incarico nel corso di un'Assemblea straordinaria degli associati richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

I componenti degli organi nominati dal Consiglio Nazionale possono essere sollevati dall'incarico con delibera di revoca.

L'Associazione si articola sul territorio secondo il seguente schema:

- Le Sedi Regionali: strutture operative dotate di autonomia amministrativa, con presenza fissa in almeno tre Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) L. 4/2013. Ciascuna Sede è diretta da un Responsabile di Sede

Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- Delegati Provinciali: per rappresentanza e coordinamento territoriale, eventualmente nominati dal Consiglio, per il radicamento delle relazioni presso le Organizzazioni Provinciali delle Associazioni o confederazioni .

I Responsabili delle Sedi Regionali durano in carica cinque anni, possono essere revocati dal Consiglio, ed hanno il compito di:

- esercitare la rappresentanza regionale ai fini MIMIT;
- inviare i dati degli iscritti, nel territorio di competenza, per l'aggiornamento degli elenchi professionali;
- coordinare le Delegazioni Provinciali della Regione;
- relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo.

I Delegati Territoriali non dispongono di autonomia giuridica separata ed operano nel rispetto delle direttive del Responsabile della Sede Regionale di riferimento."

## **Art. 10) COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI**

### **ASSEMBLEA NAZIONALE**

1 L'Assemblea Nazionale degli associati è composta dai professionisti in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso e non sottoposti a provvedimenti disciplinari. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza, in proprio o per delega, degli associati iscritti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da svolgersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dall'assemblea in prima convocazione, qualunque sia il numero, degli associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.



L'Assemblea Nazionale degli associati:

- elegge il presidente nazionale e i due Vicepresidenti, di cui quello con il maggior numero di voti, con funzione di vicario. In caso di parità di voti, è eletto con funzione di vicario il Vicepresidente con la maggiore età anagrafica.
- elegge i membri del Consiglio Nazionale;
- elegge i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- elegge i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Legali;
- elegge i membri del Comitato di Controllo Deontologico;
- approva il rendiconto annuale consuntivo;
- approva la previsione annuale di spesa;
- esamina e ratifica l'Elenco Professionale e i successivi aggiornamenti che identifica le figure professionali oggetto dell'Associazione;
- approva il Codice Deontologico, il Codice Etico e l'elenco professionale.

L'assemblea degli associati in seduta straordinaria:

- approva le modifiche statutarie salvo quelle di attuazione e di adeguamento alla normativa statale e/o comunitaria;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 460 del 04.12.1997.



## MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) giugno.
2. L'Assemblea è, altresì, convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% (trenta per cento) dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori Legali.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche per posta elettronica, a ciascun componente della stessa fino a 8 (otto) giorni prima della data della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i Bilanci Consuntivi e Preventivi i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.  
L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  
Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento.

10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi.

13. Un numero non inferiore al 40% (quaranta per cento) dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% (quaranta per cento) dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori Legali la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 (novanta) giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

E' consentita la partecipazione in modalità videoconferenza purché siano garantite modalità di verifica dell'identità del socio partecipante e la chiarezza del voto espresso.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, e comunque almeno 3 (tre) volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori Legali. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 (giorni) giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione, che può svolgersi anche in modalità di videoconferenza, dovrà svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.


5. L'avviso di convocazione, inviato a mezzo Lettera Raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica ordinaria o pec, deve contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

*Stefano Meoni*

*Yosco Vicanti*

*Giorgio Sandelli*



7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, pre vale il voto del Presidente.

8. Il consigliere che sia assente per più di tre volte consecutive alle riunioni, salvo i casi di giustificato motivo, decade con delibera motivata del Consiglio stesso;

9. Il Consiglio redige ed approva il programma annuale delle attività su parere del Comitato Tecnico Scientifico;

10. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide sulle iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, anche istituendo Comitati ad hoc.

Tutti i membri, compreso il presidente, in caso di rinuncia dell'incarico assegnato restano comunque consiglieri.

11. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa ed attiva ulteriori registri in base all'individuazione di nuove nascenti professioni.

12. Decide sugli investimenti patrimoniali.

13. Segnala al Collegio Nazionale dei Probiviri i casi da esaminare ed attua le decisioni prese dallo stesso.

14. Delibera sull'ammissione dei soci.

15. Decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi.

16. Approva i Regolamenti Interni di CDS e ne apporta modifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon svolgimento della vita associativa, dandone tempestiva pubblicità tra i soci.

16 bis) Approva ed aggiorna l'Elenco Professionale che identifica le figure professionali oggetto dell'Associazione ed i relativi requisiti di accesso ed un Regolamento specifico per modalità di iscrizione e cancellazione. Tale Elenco e gli eventuali successivi aggiornamenti saranno sottoposti alla prima assemblea utile per illustrazione e ratifica.

17. Redige annualmente la previsione di spesa, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale nei termini di legge da presentare all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 460 del 4/12/1997.

18. Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

19. Emanava ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente e non.

20. Predisporre le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea Nazionale degli associati. Predisporre le modifiche d'attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

21. Vigila sul rispetto dei regolamenti e del codice deontologico inerente alla pratica delle professioni esercitate nell'ambito di operatività dell'Associazione.

22. Elegge i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
23. Ha facoltà di istituire sedi locali.
24. Nomina su proposta del Presidente i componenti del Comitato Tecnico Scientifico in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea.

#### PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci e rimane in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- esercitare la funzione di rappresentanza dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale;
- convocare le Assemblee degli associati;
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- emanare ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente;
- rappresentare legalmente e con potere di firma l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Allo scopo di agevolare le procedure deliberative, il voto del Presidente Nazionale ha valore doppio in caso di parità durante le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### VICEPRESIDENTI NAZIONALI

Il Vicepresidente Vicario ha il compito di sostituire il Presidente per comprovata assenza, impedimento momentaneo, dimissioni o decadenza opportunamente documentate. Nei suddetti casi, assume la rappresentanza legale dell'Associazione.

In assenza del Presidente, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e, in tal caso, il suo voto ha valore doppio.

#### SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di gestire la verbalizzazione delle riunioni del Direttivo Nazionale e su mandato dello stesso darne attuazione eseguendo i compiti indicati.

#### TESORIERE

Il tesoriere è responsabile della gestione finanziaria, della cassa, degli impegni di spesa e dei ricavi


Tale ruolo può essere svolto da uno dei consiglieri coadiuvato dal Segretario

#### COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Collegio restano in carica 5 (cinque) anni dal momento della loro elezione.

*Renzo Meoni*

*Marco Vinconzi* *Giorgio Indelli*



Per assicurare presenza di competenze professionali e giuridiche necessarie allo svolgimento del ruolo di proboviro possono candidarsi persone qualificate nel settore o di comprovata (ed accertabile) esperienza in campo associativo.

#### **COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI LEGALI**

Il Collegio Nazionale dei Revisori Legali, eletto tra gli iscritti nei registri dei revisori legali, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea Nazionale degli associati. I membri restano in carica 5 (cinque) anni.

Detto collegio svolge attività di controllo della contabilità generale, della tenuta delle quote associative, e di tutte le funzioni che richiedono l'utilizzo del denaro dell'Associazione.

I Revisori possono assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea Nazionale degli associati.

Il Consiglio Nazionale ne stabilisce il compenso.

#### **REFERENTE REGIONALE**

I referenti regionali durano in carica cinque anni, e sono nominati dal direttivo nazionale e dallo stesso possono essere revocati.

Hanno il compito di:

- esercitare la funzione di rappresentanza dell'Associazione in ambito regionale;
- promuovere e coordinare le attività sul territorio;
- relazionare periodicamente al direttivo su problematiche o proposte inerenti alla propria regione.

#### **Art. 11) SPORTELLO DEL CITTADINO/CONSUMATORE**

1) Lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore viene attivato ai sensi dell'art. 27-Ter del D.Lgs.6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

2) Possono rivolgersi allo sportello gli utenti/consumatori delle prestazioni professionali in caso di contenzioso con i professionisti nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti;

3) Il Responsabile dell'Ufficio, nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente dell'Associazione, deve essere un avvocato, un mediatore oppure un dottore in legge abilitato al patrocinio legale.

#### **Articolo 12 – COMMISSARIAMENTI**

In caso di necessità, il Presidente Nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può disporre il commissariamento delle eventuali Sedi Periferiche per un periodo massimo di sei mesi.

Analogamente CDS può disporre il commissariamento delle Sedi Regionali per un periodo massimo di sei mesi. Il commissariamento delle Delegazioni Provinciali può essere disposto con delibera del Presidente, sentito il Responsabile della Sede Regionale competente.

### **Art. 13) REGOLAMENTO**

La qualità di associato di cui all' art. 5 del presente statuto si ottiene sulla base di quanto previsto dal Regolamento.

L'iscrizione è rinnovabile annualmente ed è soggetta al raggiungimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato.

### **Art. 14) CODICE DEONTOLOGICO e CODICE ETICO**

Tutti gli associati devono sottoscrivere ed attenersi al codice Deontologico ed al codice Etico, approvati dall'Assemblea degli Associati e modificabili dall'Assemblea in seduta straordinaria.

### **Art. 15) IL PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative; donazioni, contributi di Enti ed altre figure giuridiche, lasciti, rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

Il fondo comune, costituito dagli, elementi di cui sopra, è indivisibile.

2) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Nazionale, il quale può anche richiedere il pagamento di contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare

3) Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale, che delibera sull' utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;

4) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 17) – DISPOSIZIONI FISCALI**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.

#### **Art. 18) – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel Presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e la normativa speciale vigente in materia di associazioni di categoria professionale.

CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI

SENSI DELL'ART .20 COMMA 3 DEL DPR. N.4C45/2000 RILASCIATA

IN CORSO DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL

RILASCIO DEL CODICE FISCALE